

STATUTO

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Articolo 1 (denominazione)

E' costituita una società per azioni denominata: "GENERALE MOBILIARE INTERESSENZE AZIONARIE S.p.A." o, in forma abbreviata, "GEMINA S.p.A.".

Articolo 2 (oggetto)

La società ha per oggetto le seguenti attività in Italia ed all'estero:

- a) l'assunzione di partecipazioni in società o enti, di qualunque tipo o forma, nonché la gestione ed il finanziamento delle stesse;
- b) l'intermediazione finanziaria e l'amministrazione di finanziamenti, compresi la prestazione di garanzie di ogni tipo e, nei limiti consentiti, la compra-vendita, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati;
- c) qualsiasi forma di interessenza e di investimento; ogni altra operazione finanziaria, compresa la locazione finanziaria anche immobiliare, consentita.

La società può compiere qualsiasi operazione necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Le attività di cui sub b) e c) sono esercitate nei confronti delle società del gruppo ed è esclusa comunque ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Articolo 3 (sede)

La società ha sede in Milano. La società, con la forma volta a volta richiesta, ha facoltà di istituire succursali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Articolo 4 (durata)

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2061.

CAPITALE

Articolo 5 (capitale)

Il capitale sociale è di euro 1.472.960.320 rappresentato da n. 1.469.197.552 azioni ordinarie e n. 3.762.768 azioni di risparmio, del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 26 luglio 2007 è stata attribuita al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera, per un importo massimo comprensivo di eventuale sovrapprezzo di euro 1.250.000.000 (unmiliardoduecentocinquantamiloni), ora residui euro 561.408,56 (cinquecentosessantunmilaquattrocentottovirgolacinquantasei). L'aumento di capitale potrà avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni stesse, e il relativo godimento.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 4 maggio 2006 è stata attribuita al Consiglio di amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte e nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio e/o con warrant, con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di euro 250.000.000, determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

Articolo 6 (azioni di risparmio)

Le azioni di risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa

richiesta dell'azionista.

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi artt. 23 e 24.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.

Al fine di assicurare al rappresentante comune degli azionisti di risparmio adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette operazioni.

Articolo 7 (diritto di recesso)

Il diritto di recesso per tutte o parte delle azioni dei soci che non hanno concorso alle deliberazioni, spetta nei casi e nei modi di legge. Non hanno comunque diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine nonché l'introduzione, la modificazione o la rimozione di eventuali vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ASSEMBLEA

Articolo 8 (convocazione, intervento, rappresentanza)

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile, nonché ancora, ove necessario o deciso dagli amministratori, sul quotidiano "Corriere della Sera".

La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito per la pubblicazione dell'avviso a 10 giorni. Per l'intervento nelle assemblee, valgono le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 9 (Presidente e Segretario)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice presidente se nominato, in difetto da persona designata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario o da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Articolo 10 (costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)

La regolare costituzione delle assemblee ordinarie e straordinarie, e la validità delle relative deliberazioni sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 11 (Amministratori: numero e durata)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia e dal codice di comportamento redatto dalle società di gestione del mercato regolamentato italiano alla cui negoziazione sono ammesse le azioni della società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58\1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58\1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Articolo 12 (sostituzione degli Amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione.

Gli Amministratori rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Articolo 13 (cariche sociali)

Il Consiglio elegge fra i suoi membri, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente può eleggere anche uno o più Vice presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento, uno o più Amministratori delegati e può nominare un Direttore generale, nonché un Segretario scelto anche fra persone estranee.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice presidenti, la presidenza è assunta dall'Amministratore più anziano di età.

Articolo 14 (riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, di un Vice presidente o di un Amministratore delegato, nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.

La convocazione è fatta per lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per tele o video – conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti: verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento, sulla sua probabile evoluzione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate e su quelle in cui gli amministratori delegati abbiano un interesse proprio o per conto di terzi o che siano influenzate dal soggetto che dovesse esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

L'informativa al Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 15 (validità delle deliberazioni del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti; delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16 (compensi degli Amministratori)

L'assemblea può determinare una retribuzione complessiva per il Consiglio di Amministrazione comprensiva del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi sino a diversa determinazione dell'assemblea.

Articolo 17 (poteri del consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere, nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative alla istituzione o soppressione – in Italia ed all'estero – di sedi secondarie con rappresentanza stabile, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c., anche quale richiamato, per la scissione, dall'articolo 2506 ter c.c.

Articolo 18 (rappresentanza sociale)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, nonchè ai Vice presidenti ed agli Amministratori delegati se nominati, nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio ed in via disgiunta tra loro, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

Articolo 19 (deleghe di poteri)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio, ad un Comitato esecutivo, composto di alcuni dei membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Può altresì nominare direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire al suo interno uno o più comitati di consultazione.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20 (composizione)

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso secondo le procedure di cui ai commi seguenti, salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salvo diverse od ulteriori inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile anche regolamentare. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalla norme regolamentari pro tempore vigenti e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e due supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante sindaco effettivo, a cui spetterà la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro sindaco supplente.

Nel caso di presentazione di una sola lista tutti i Sindaci sono tratti dalla lista presentata purché abbia riportato la maggioranza relativa dei voti.

Ove non sia presentata alcuna lista l'assemblea provvede alla nomina di tutti i Sindaci a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Salva ogni ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare.

Il Collegio sindacale può radunarsi per video o teleconferenza con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 14, comma 4.

Articolo 21 (revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione secondo le norme di legge e regolamentari previste al riguardo.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 22 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed al massimo entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge.

Articolo 23 (bilancio, utili e acconti dividendi)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale delle azioni.

Gli utili che residuano, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma del presente articolo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre

azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Ferma ogni disposizione di legge per il ripristino dei rapporti tra le categorie di azioni, le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

SCIoglimento

Articolo 24 (scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 (rinvio alle norme di legge)

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.